

GARANZIE POLIZZA INFORTUNI ANNO SCOLASTICO 2012/2013

L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate possono subire:

- A) durante le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica, ricreazione, refezione, o durante qualsiasi altro momento di permanenza nella scuola o in strutture utilizzate dalla stessa senza limitazione alcuna di orario, durante iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli Alunni (circolare n. 135 del 03/04/96 del Ministero della Pubblica Istruzione), purché dette attività siano debitamente controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi;
- B) in occasione di attività ginnico - sportive, anche extra programma (Giochi della Gioventù), di visite guidate e viaggi d'istruzione anche presso Aziende, purché senza partecipazione attiva al lavoro, e sempre che rientrino nell'ambito dell'attività scolastica e siano debitamente controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi (circolare n. 291 del 14/10/92 del Ministero della Pubblica Istruzione); durante il tragitto per recarsi in scuole o palestre od altri impianti distaccati dall'istituto, per la partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti o Istituti, purché accompagnati da apposito personale;
- C) durante le attività deliberate di pre-scuola e post-scuola; durante, nonché durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, effettuato anche con gli ordinari mezzi di locomozione, nei limiti di tempo di due ore prima e dopo l'inizio e la fine delle attività;
- D) durante gli Stage in Aziende, Istituti di Credito, Studi Professionali, Enti pubblici sempre che siano debitamente controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi; durante il tragitto da casa all'Azienda e viceversa, effettuato anche con gli ordinari mezzi di locomozione, nei limiti di tempo di un'ora prima e dopo l'inizio e la fine delle attività;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1) CASO MORTE

La Società corrisponde la somma assicurata in parti uguali agli eredi dell'Assicurato.

2) INVALIDITA' PERMANENTE

La liquidazione viene effettuata secondo le disposizioni che seguono ed in base alle percentuali indicate nella TABELLA I.N.A.I.L., con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista.

L'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata come segue:

- a) sulla prima parte di somma assicurata sino a € 50.000,00 l'indennità verrà liquidata in relazione al grado percentuale di invalidità permanente accertato, applicando, sui primi 10 punti accertati, una riduzione del 50% sull'importo liquidabile;
- b) sulla seconda parte della somma assicurata, eccedente € 50.000,00 e fino a € 100.000,00, l'indennità verrà liquidata in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5% sulla percentuale di invalidità; e non si farà luogo ad indennizzo nel caso che il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 5%.
- c) sulla terza parte della somma assicurata eccedente € 100.000,00, l'indennità verrà liquidata in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 10% sulla percentuale di invalidità; e non si farà luogo ad indennizzo nel caso

che il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 10%.
Esclusivamente per gli Infortuni derivanti da uso di ciclomotori la franchigia del 5% verrà applicata anche sulla prima parte di somma assicurata sino a € 50.000,00.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La Società, tenuto conto delle percentuali e disposizioni stabilite in precedenza, liquida:

- l'intera somma assicurata nel caso di invalidità permanente che superi il 49% della totale;
- un'indennità in percentuale sulla somma assicurata pari al grado di invalidità accertata, nel caso di invalidità permanente che non superi il 49% della totale.

3) INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO

In caso di ricovero conseguente ad infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, la Società liquida l'indennità giornaliera garantita per ciascun giorno di degenza contabilizzato dall'istituto di cura e per la durata massima di 365 giorni per ogni infortunio. Qualora il ricovero sia effettuato in regime di degenza diurna (day-hospital) l'indennità giornaliera viene garantita nella misura ridotta del 50% e per un massimo di 180 giorni per ciascun anno assicurativo.

4) LESIONE GRAVE

In caso di lesione grave, derivante da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, saranno operanti le seguenti prestazioni:

- a) l'indennità assicurata per il ricovero in Istituto di Cura si intende raddoppiata;
- b) in luogo dell'indennità di ricovero, l'assicurato può scegliere il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero stesso, comprese le rette di degenza, con l'esclusione di ogni altra spesa di natura alberghiera, fino alla concorrenza di 400 volte l'indennità giornaliera convenuta.

Deve intendersi "lesione grave" una di quelle di seguito indicate:

- ematomi extradurali e sottodurali;
- fratture complete del mascellare tipo Lefort 3°;
- lembo mobile (Volet) parietale anteriore da fratture costali multiple con respirazione paradossa;
- rottura della trachea;
- rottura dei grossi bronchi;
- rottura dell'esofago;
- rottura del diaframma;
- rottura dello stomaco e dell'intestino;
- rottura parenchima - capsulare del fegato;
- rottura del pancreas;
- lesione del plesso brachiale;
- fratture - lussazioni vertebrali con compressione midollare;
- fratture scomposte del cotile con lussazione della testa femorale;
- fratture - lussazioni esposte del ginocchio;
- ustioni di I e II grado che superino il 60 % della superficie corporea;
- ustioni di III grado che superino il 20% della superficie corporea;
- amputazione omero - avambraccio - mano;
- amputazione femore - gamba - piede.

5) INDENNITA' GIORNALIERA DI IMMOBILIZZAZIONE

La Società liquida l'indennità giornaliera garantita, ridotta al 40% per danni agli arti superiori e del 60% per danni alle dita delle mani, per ciascun giorno di immobilizzazione, dovuta all'applicazione di mezzi di contenzione, dal giorno di detta applicazione, sino alla rimozione degli stessi mezzi di contenzione. La liquidazione dell'indennità verrà calcolata con una franchigia di 7 giorni e, comunque, per un periodo non superiore a 40 giorni.

6) INDENNITA' SPESE DI CURA CONSEGUENTI AD INFORTUNI

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza in aggiunta a quanto dovuto dalla stessa, la Società rimborserà, fino al massimo della somma garantita, le spese effettivamente sostenute per:

1) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA:

- a) assistenza medica e medicinali, accertamenti diagnostici e/o relativi ticket;
 - b) interventi chirurgici;
 - c) le cure ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nel periodo di ricovero;
 - d) retta di degenza, esclusa ogni altra spesa alberghiera;
 - e) il primo acquisto e relativa applicazione di apparecchi protesici resi necessari da amputazioni di arti, subite durante la validità della polizza;
 - f) trasporto dell'Assicurato in autoambulanza e/o elisoccorso all'istituto di cura per il ricovero;
 - g) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche nei sessanta giorni successivi alla cessazione del ricovero;
 - h) trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali, escluse le spese di natura alberghiera, nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero.
- L'onere a carico della Società per l'insieme delle prestazioni di cui ai precedenti punti f)g)h) non potrà superare il 30% della somma garantita.

2) CURE AMBULATORIALI:

- i) applicazione di apparecchi gessati, immobilizzazione di arti, riduzione di fratture;
 - l) accertamenti diagnostici, assistenza medica e medicinali, e/o relativi ticket, trattamenti fisioterapici e rieducativi, purché relativi ad un evento che richieda le prestazioni di cui al precedente punto i), ed effettuati nei sessanta giorni successivi alla rimozione dell'apparecchio immobilizzante;
 - m) trasporto dell'Assicurato in autoambulanza e/o elisoccorso all'ambulatorio, purché poi l'Assicurato venga sottoposto ad una delle cure elencate al precedente punto i).
- L'onere a carico della Società per questa prestazione non potrà superare il 30% della somma garantita.

- 3) Per i casi che non rientrano nei punti 1) e 2), il massimo indennizzo sopra indicato viene limitato a € 500,00.

7) INDENNITA' PERDITA ANNO SCOLASTICO

La Società garantisce il pagamento della somma pattuita all'Assicurato che, in conseguenza di un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, abbia riportato una lesione tale da comportargli l'impossibilità di frequentare le lezioni con conseguente perdita dell'anno scolastico.

8) ULTERIORI INDENNITA'

Si conviene che in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà

all'Assicurato, nel limite delle somme garantite ed in aggiunta ai massimali predetti, le spese sostenute per:

- a) interventi di chirurgia ricostruttiva, allo scopo di ridurre o eliminare i danni estetici corrispondenti a lesioni al viso con sfregi o con deformazioni permanenti;
- b) limitatamente al primo intervento cure odontoiatriche ed odontotecniche, comprensivi di un massimale di € 500,00 relativamente alle protesi;
- c) cure oculistiche;
- d) acquisto di lenti;
- e) acquisto apparecchi acustici;
- f) le spese funebri.

9) MASSIMALE CATASTROFALE

Si conviene fra le parti che l'esborso massimo della Società non potrà superare l'importo di € 4.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone infortunate nel sinistro.

10) INDENNITA' AGGIUNTIVE

La polizza, limitatamente alle garanzie caso Morte - Invalidità Permanente - Indennità Giornaliera per Ricoveri - Rimborso spese di cura (punti 1-2-3-6) assicura gli infortuni subiti:

- a) dagli accompagnatori (Insegnanti, Genitori, ecc.) degli Alunni alle visite guidate e viaggi d'istruzione, anche presso Aziende, purché non prendano parte attiva al lavoro (circolare n. 291 del 14/10/92 del Ministero della Pubblica Istruzione) e sempre che rientrino nell'ambito dell'attività scolastica e siano state debitamente programmate;
- b) da genitori all'interno della scuola in qualità di partecipanti ad organi collegiali, in occasioni di colloqui con i Docenti o per qualsiasi altro motivo purché inerente l'attività scolastica;
- c) da Alunni, personale Docente, non Docente e personale esterno per lo svolgimento di attività complementari integrative (D.P.R. 567/96), nonché per attività inserite in progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica (L. 440/97), che si svolgono all'esterno o all'interno della scuola, purché debitamente controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi e deliberate dagli organi collegiali;
- d) dal personale della scuola (Dirigente Scolastico, Direttore Amministrativo, Docenti, non Docenti, Alunni e Genitori) partecipanti ad attività rientranti in progetti finanziati dall'Unione Europea, dal M.I.U.R., da enti locali (progetto Socrates, Lingue, Erasmus, Comenius, ecc.) o comunque comportanti soggiorni all'estero o scambi culturali con scuole italiane o europee, purché regolarmente autorizzate dagli OO.CC. e rientranti nel P.O.F. d'Istituto.

Per il riconoscimento degli attori sopracitati faranno fede i documenti ufficiali della scuola.

ART. 11 GARANZIE INFORTUNI REVISORI DEI CONTI

L'assicurazione vale per gli infortuni che i revisori dei conti possono subire quali conducenti di autovetture e/o motocicli quando sono in missione presso l'Istituto per lo svolgimento delle loro attività. La polizza è operante limitatamente alle garanzie Morte - Invalidità Permanente - Indennità Giornaliera per Ricoveri (punti 1-2-3); le somme assicurate si intendono:

- a) Morte - € 50.000,00;
- b) Invalidità Permanente - € 100.000,00 - la somma assicurata verrà liquidata applicando una franchigia del 7% sulla percentuale di invalidità accertata;
- c) Indennità Giornaliera per Ricoveri - € 50,00.

ART. 12 PACCHETTO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, nella sua qualità di studente/docente dell'Istituto scolastico appartenente all'Associazione Direttori didattici/Presidi – Province di Como, Lecco e Sondrio, il cui nominativo sia stato inserito negli elenchi degli assicurati immessi in copertura e trasmesso alla Centrale Operativa.

Ambito di operatività delle garanzie (sinistro)

Assistenza sanitaria e alla persona:

- *Infortunio:* ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- *Malattia:* ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza non dipendente da infortunio

Territorialità

Salvo le delimitazioni previste nelle singole garanzie, la Società presta l'assistenza alla PERSONA quando l'Assicurato si trova:

- in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- all'ESTERO, in Europa e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.

Prestazioni erogate IN VIAGGIO (viaggio d'istruzione, visite ed uscite didattiche in genere)

- a) Informazioni sanitarie per ottenere consigli utili ed informazioni su ubicazioni e reperibilità di centri di primo soccorso, medici generici o specialisti, argomenti di carattere medico. Costi interamente a carico della Compagnia.
- b) Invio di personale medico sul luogo dell'assistenza. Costi interamente a carico della Compagnia.
- c) Invio di un medico specialista in pediatria sul luogo dell'assistenza. Costi interamente a carico della Compagnia.
- d) Recapito messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Costi interamente a carico della Compagnia.
- e) Linea diretta con l'ospedale per le comunicazioni tra i familiari dell'Assicurato e i medici curanti in loco. Costi interamente a carico della Compagnia.
- f) Rientro sanitario dell'Assicurato presso un centro ospedaliero più vicino all'abitazione o presso la sua abitazione; è previsto l'accompagnamento medico e/o infermieristico. Il mezzo utilizzato (aereo sanitario, aereo linea, ambulanza, ecc.) sarà quello ritenuto più idoneo dall'Equipe medica della Centrale Operativa. Costi interamente a carico della Compagnia.
- g) Accompagnatore in caso di rientro sanitario con costi interamente a carico della Compagnia.
- h) Viaggio di un familiare che desideri recarsi ad assistere l'Assicurato ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni. Costi interamente a carico della Compagnia.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in 10126 TORINO via Carlo Marengo, 25 e Sede Operativa in 10125 TORINO corso Massimo d'Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le garanzie operano a partire dalle ore 00,00 del giorno fissato per l'inizio del viaggio/soggiorno e scadono alle ore 24,00 del giorno fissato per il termine del viaggio/soggiorno.

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi:

- 1) per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate;
- 2) relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

13) COSTO

Il costo della polizza è da intendersi pari a € 6,60 oppure € 5,60 cadauno per anno assicurativo in base alle garanzie – massimali scelti; la somma non è soggetta ad indicizzazione.

14) MODALITA' DI PAGAMENTO

- a) Le scuole che desiderano la copertura assicurativa a partire dal 01/09/2012 dovranno far pervenire una comunicazione scritta di adesione al nostro contratto entro il 15/09/2012; il numero dei paganti la polizza, per poter emettere il contratto, dovrà essere comunicato entro il 31/10/2012;
 - b) in mancanza della sopracitata comunicazione, la copertura assicurativa decorrerà dal momento in cui sarà portato a nostra conoscenza il numero dei paganti la polizza.
- Il pagamento della polizza dovrà essere effettuato entro giorni 30 dalla data dell'emissione del contratto.

15) PERSONE ASSICURATE

Per il riconoscimento degli assicurati faranno fede i registri di classe per gli Alunni, i documenti ufficiali della scuola per i Docenti, i non Docenti e il personale esterno che svolge attività complementare integrativa (DPR 567/96), nonché attività inserite in progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica (L. 440/97). Si conviene che, in caso di sostituzione di insegnanti e/o personale non Docente che hanno regolarmente pagato la quota assicurativa, i sostituti sono a tutti gli effetti regolarmente assicurati. Non verrà effettuata alcuna variazione di premio nel caso in cui l'aumento tra il numero degli alunni paganti e il numero effettivo di fine anno scolastico non supererà il 5% del totale dei paganti.

16) CLAUSOLA HANDICAPPATI

Premesso che la Società prende atto che alcuni degli assicurati possono essere portatori di handicap, rimangono confermate le Condizioni di Polizza e pertanto le percentuali di indennizzo previste per il caso di invalidità permanente verranno riferite al grado residuo di funzionalità che ogni Assicurato presentava prima dell'infortunio.

17) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

18) ALTRE ASSICURAZIONI

Gli assicurati sono esentati dal dichiarare l'esistenza di altre polizze per la copertura di rischi analoghi, dal dichiarare se hanno o meno subito infortuni o gravi malattie, se hanno avuto polizze annullate da altre Società e sono assicurati indipendentemente dal loro stato psicofisico.

18) PERIODO DI ASSICURAZIONE

La garanzia ha inizio alle ore 24,00 del 31/08/2012 e termina alle ore 24,00 del 31/08/2013 senza obbligo di disdetta, il contratto si intende "SENZA TACITO RINNOVO".

GARANZIE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

La Società assicura contro la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge:

- 1) gli Alunni durante qualsiasi attività scolastica, curricolare ed extracurricolare, legate a progetti rientranti nel P.O.F. d'Istituto, regolarmente autorizzate dagli organi competenti;
- 2) gli Insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, nello svolgimento della loro professione svolta all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto;
- 3) il personale A.T.A. di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici, nello svolgimento della loro professione esercitata all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto;
- 4) il Direttore Amministrativo nello svolgimento della sua professione e quando esercita all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto;
- 5) il Dirigente Scolastico nello svolgimento della sua professione, quando esercita all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto e anche quando Presidente di Commissione per esami di Stato anche presso altri Istituti;
- 6) il Direttore Amministrativo e il Dirigente Scolastico nello svolgimento di altre attività in qualità di incaricati o reggenti o ispettori presso altre Istituzioni Scolastiche;
- 7) l'Amministrazione Scolastica;
- 8) l'Istituto Scolastico;
- 9) i genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 Maggio 1974, e quando sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese);
- 10) il personale esterno che svolge attività complementari integrative (D.P.R. 567/96), nonché attività inserite in progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica (L. 440/97);
- 11) dei partecipanti ai corsi serali, ai corsi ISTF, EDA, ai corsi di alfabetizzazione di 150 ore con esclusione della garanzia "itinere";
- 12) degli alunni di altre scuole, anche stranieri che siano temporaneamente ospiti dell'istituto, per attività scolastiche e culturali;
- 13) degli ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento post diploma;
- 14) del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modifiche e/o integrazioni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali di:

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro; col limite di:

€ 6.000.000,00 per ogni persona lesa; e di:

€ 6.000.000,00 per danneggiamenti a cose o animali, anche se di più persone;

a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante lo

svolgimento della loro professione, comprese quelle di educazione fisica, ricreazione, refezione, o durante qualsiasi altro momento di permanenza nella scuola o in strutture utilizzate dalla stessa senza limitazione alcuna di orario, durante stages scuola - lavoro; assemblee studentesche anche non autorizzate (svolte sia all'interno che all'esterno della scuola) purché vengano osservate le disposizioni sulla vigilanza prevista dalla Circolare Ministeriale n. 312 del 27/12/79; in occasione di attività ginnico - sportive, anche extra programma (Giochi della Gioventù), di visite guidate e viaggi d'istruzione anche presso Aziende purché non vi prendono parte attiva al lavoro (tutto quello che è previsto nella circolare n. 291 del 14/10/92 del Ministero della Pubblica Istruzione), sempre che rientrino nell'ambito dell'attività scolastica e siano debitamente controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi; mentre, accompagnati da apposito personale, compiano il tragitto per recarsi in scuole o palestre od altri impianti distaccati dall'istituto, anche se dette manifestazioni vengono organizzate da altri Enti o Istituti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di:

€ 1.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:

€ 520.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato,

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276.

per gli infortuni sofferti:

- a) dai prestatori di lavoro da lui dipendenti;
 - b) dai lavoratori parasubordinati;
 - c) dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs 276/2003;
 - d) dagli allievi e dagli operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati all'INAIL;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati soggetti da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La massima esposizione R.C.T. + R.C.O. è di € 6.000.000,00.

2) GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società si assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale civile o penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società, garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

3) PRECISAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 2170 DEL 30/05/96

Si prende atto tra le Parti che Contraente e Beneficiaria del contratto, e pertanto ad ogni effetto Assicurato, è l'Amministrazione Scolastica per fatto dei propri docenti, alunni, ecc., nonché l'Istituzione scolastica e/o il Ministero dell'Istruzione in quanto legittimati passivi.

4) ESTENSIONE DELLA GARANZIA AL D.LGS. 626/94

La copertura assicurativa vale anche per il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento dell'attività di responsabile secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia opera per le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia della garanzia.

5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

6) COSTO

Il costo della polizza per assicurato, persone indicate dal punto 1) al punto 6), relativamente all'anno scolastico, si intende pari a € 1,90 e non soggetto a indicizzazione.

Per l'identificazione degli assicurati si farà riferimento ai registri ufficiali della scuola.

7) PERIODO DI ASSICURAZIONE

La garanzia ha inizio alle ore 24,00 del 31/08/2012 e termina alle ore 24,00 del 31/08/2013 senza obbligo di disdetta, pertanto il contratto si intende "SENZA TACITO RINNOVO".

**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DIRIGENTE SCOLASTICO,
DIRETTORE AMMINISTRATIVO E CONSIGLIO SCOLASTICO
- ESTENSIONE COMPRESA NEL COSTO DI POLIZZA -**

8) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Ente pubblico di appartenenza, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

La garanzia è valida esclusivamente per l'attività svolta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo alle dipendenze dell'Ente Pubblico di appartenenza, nonché l'attività svolta dal Consiglio di Circolo o Istituto organo di governo della scuola.

9) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'assicurazione comprende la responsabilità amministrativa e contabile dell'assicurato verso l'Ente Pubblico di appartenenza a seguito di violazione involontaria di obblighi di servizio.

Per danni di tale natura la garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

10) RIVALSA DELL'ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA

L'assicurazione comprende l'azione di rivalsa dell'Ente Pubblico verso il dipendente assicurato per perdite patrimoniali da questi involontariamente provocate a terzi nello svolgimento delle attività per le quali è operante la copertura e di cui l'Ente abbia dovuto rispondere.

11) DOCUMENTI IN CUSTODIA

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto.

Per danni di tale natura la garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

12) DANNI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti ad attività connesse all'assunzione e gestione del personale. Per danni di tale natura la garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

13) FUNZIONI DELEGATE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile, amministrativa e contabile derivante all'assicurato cui vengano legittimamente delegate, in quanto derivanti dalla carica ricoperta, funzioni di rappresentanza in altri Enti.

14) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

15) LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 260.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo, relativamente a ciascun assicurato.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente.

A tal fine più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 5.000,00.

16) RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con gli altri soggetti, la Compagnia risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

17) POSTUMA

Se nel periodo di validità del contratto il rapporto di lavoro si interrompe definitivamente per cessazione dell'incarico (escluso comunque il caso di licenziamento per giusta causa), dimissioni volontarie, pensionamento o decesso dell'assicurato, lo stesso, gli eredi o il curatore testamentario potranno richiedere di continuare a giovare della garanzia per i danni posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del contratto stesso.

Il limite di risarcimento per tali sinistri, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale di €. 250.000,00.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**GARANZIE POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA
ANNO SCOLASTICO 2012/2013**

1) SPESE OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono quelle:

- per l'intervento di un legale;
- sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato ed approvato dalla Società;
- di giustizia in procedimenti penali;
- del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

2) ESCLUSIONI

Sono di seguito elencate le garanzie escluse a termine delle Condizioni Generali di polizza:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e della custodia di cose;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione, atti, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificamente previste;
- le spese per controversie in materia di diritto societario;
- le spese per controversie in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale.

3) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La polizza assicura, nel limite del massimale di € 5.000,00 per sinistro e illimitatamente per anno assicurativo, le spese relative alle:

- attività stragiudiziali (attività tese a comporre bonariamente la controversia, prima di ricorrere al Giudice);
- attività giudiziali finalizzate alla tutela degli interessi degli Assicurati.

Tali spese sono inerenti:

- a controversie relative a danni subiti dagli Assicurati per illeciti extracontrattuali di altri soggetti;
- a controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di illeciti extracontrattuali degli Assicurati;
- la difesa penale per reato colposo o contravvenzione commesso dagli Assicurati;
- la difesa penale per delitto non colposo commesso dagli Assicurati; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute all'unica condizione che l'Assicurato sia assolto con sentenza passata in giudicato esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.

4) LIMITAZIONI

Ad integrazione di quanto previsto al punto "2" la garanzia non è operante:

- per le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato – salvo quanto previsto dal punto precedente;
- per le controversie riguardanti la circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- per le controversie riguardanti rapporti di lavoro e vertenze sindacali;
- per vertenze originate da inadempienze contrattuali;
- per consulenze e/o pareri legali;
- per controversie o vertenze che, pur attinenti l'ambito dell'attività istituzionale, non riguardino l'ambito specifico di cui al punto precedente;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, scioperi e serrate.

5) COSTO

Il costo della polizza è da intendersi pari a € 0,50 cadauno per anno assicurativo; la somma non è soggetta ad indicizzazione.

6) PERSONE ASSICURATE

Per il riconoscimento degli assicurati faranno fede i registri di classe per gli Alunni, i documenti ufficiali della scuola per i Docenti, i non Docenti e il personale esterno che svolge attività complementare integrativa (DPR 567/96), nonché attività inserite in progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica (L. 440/97).

Si conviene che, in caso di sostituzione di insegnanti e/o personale non Docente che hanno regolarmente pagato la quota assicurativa, i sostituti sono a tutti gli effetti regolarmente assicurati.

Non verrà effettuata alcuna variazione di premio nel caso in cui l'aumento tra il numero degli alunni paganti e il numero effettivo di fine anno scolastico non supererà il 5% del totale dei paganti.

7) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutti gli Stati Europei.

8) PERIODO DI ASSICURAZIONE

La garanzia ha inizio alle ore 24,00 del 31/08/2012 e termina alle ore 24,00 del 31/08/2013 senza obbligo di disdetta, il contratto si intende "SENZA TACITO RINNOVO".

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**GARANZIE - MASSIMALI - COSTI DELLE POLIZZE INFORTUNI -
RESPONSABILITÀ CIVILE - TUTELA GIUDIZIARIA**

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

- Per franchigie e limitazioni vedere Condizioni Contrattuali -

- COMBINAZIONE 3 -

1. POLIZZA INFORTUNI

- MORTE	€ 100.000,00
- INVALIDITÀ PERMANENTE	€ 200.000,00
- RICOVERO OSPEDALIERO	€ 50,00
- DAY-HOSPITAL	€ 25,00
- INDENNITÀ IMMOBILIZZAZIONE	€ 25,00
Limitazione arti superiori	€ 15,00
Limitazione dita mani	€ 10,00
- RIMBORSO SPESE CURA	€ 15.000,00
- DANNO ESTETICO	€ 15.000,00
- CURE ODONTOIATRICHE	€ 2.000,00
con limite apparecchi protesici	€ 500,00
- CURE OCULISTICHE	€ 8.000,00
- ACQUISTO LENTI	€ 500,00
- ACQUISTO APPARECCHI ACUSTICI	€ 1.000,00
- PERDITA ANNO SCOLASTICO	€ 10.000,00
- SPESE FUNEBRI	€ 10.000,00
- LESIONE GRAVE:- ricovero	€ 100,00
oppure - rimborso spese	€ 20.000,00
- ASSISTENZA IN VIAGGIO (Infortuni e malattia)	€ Illimitato

2. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE

- € 6.000.000,00 per ogni sinistro;
- R.C.T.: - € 6.000.000,00 per ogni persona lesa;
 - € 6.000.000,00 per danneggiamenti a cose o animali, anche se di più persone.
 - Gestione delle vertenze fino a € 1.500.000,00
- R.C.O.: - € 1.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:
 - € 520.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato,

3. POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

- € 5.000,00 per ogni sinistro

- **COSTO TOTALE DELLE 3 POLIZZE € 9,00.**